CONVENZIONE QUADRO

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, domiciliato per il presente Atto presso la sede legale dell'Ente in Genova, Via Balbi 5, 16126, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.09.2026;

E

Tankoa Yachts Spa., con sede legale in Genova, Via Cibrario 1 H, pec: amministrazione@pec.tankoa.com partita iva 03538070107 e codice fiscale 00214830788., rappresentata dall'Ing. Vincenzo Poerio

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

a) che missione dell'Università di Genova è concorrere al progresso della conoscenza, in costante rapporto e sinergia con il mondo sociale e produttivo;
b) che l'Università di Genova ha definito negli scorsi anni alcune aree su cui intende assumere un ruolo distintivo nel panorama nazionale e internazionale e di motore per la crescita e la promozione del territorio e che per queste aree ha attivato Centri Strategici di Ateneo;
c) che come prima area di specializzazione è stata individuata il

mare, in tutte le sue declinazioni, con la conseguente nascita del "Centro del Mare" dell'Università di Genova;

d) che l'Università di Genova è sede di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e di dottorato aventi ad oggetto la cantieristica navale, sia civile sia militare e diportistica;

e) che i Dipartimenti della Scuola Politecnica sono da tempo attivi, ciascuno per le proprie competenze specifiche, in diversi ambiti, di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, legati alla progettazione e produzione di unità navali, sia civili sia militari sia da diporto;

f) che Tankoa S.p.A. è una realtà industriale genovese operante nel settore della nautica da diporto di alta gamma, specializzata nella progettazione, costruzione, refit e assistenza di yacht e superyacht custom e semi-custom, caratterizzati da elevati standard qualitativi, contenuti tecnologici avanzati e forte personalizzazione;

g) che, in ragione della complessità tecnologica, progettuale e produttiva propria della cantieristica nautica di alta gamma, Tankoa S.p.A. è interessata a sviluppare rapporti strutturati con il sistema universitario, al fine di contribuire alla formazione di profili professionali qualificati, favorire l'inserimento di studenti e laureati nel mondo del lavoro e promuovere attività di ricerca applicata e innovazione coerenti con i fabbisogni dell'impresa e della filiera;

h) che l'Università di Genova e Tankoa S.p.A. condividono

l'interesse a consolidare e sviluppare una collaborazione stabile negli ambiti della formazione, dell'orientamento, del reclutamento, della ricerca congiunta e del trasferimento tecnologico, con particolare riferimento alla progettazione e produzione di imbarcazioni da diporto, alla digitalizzazione dei processi, all'impiego di strumenti avanzati di modellazione, simulazione e intelligenza artificiale, nonché allo sviluppo di soluzioni innovative orientate alla qualità, all'efficienza, alla sostenibilità e alla sicurezza.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse (e gli eventuali allegati) alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

1. Le Parti convengono che potranno essere intraprese iniziative congiunte con le seguenti finalità:

a) promuovere attività di formazione, orientamento e raccordo con il mondo del lavoro, finalizzate a favorire l'incontro tra i percorsi formativi dell'Università di Genova e i fabbisogni professionali e tecnologici di Tankoa S.p.A., anche attraverso iniziative dirette a consentire a studenti, laureandi, laureati, dottorandi e giovani ricercatori di conoscere il contesto aziendale, le competenze richieste dalla cantieristica nautica di alta gamma e le opportunità di inserimento professionale;

b) favorire lo sviluppo di competenze specialistiche nei settori della progettazione, costruzione, gestione, refit, manutenzione e innovazione delle imbarcazioni da diporto, anche mediante il coinvolgimento di Tankoa S.p.A. in attività seminariali, testimonianze aziendali, percorsi applicativi, tirocini, tesi di laurea, tesi di dottorato e altre iniziative formative coerenti con i corsi di studio e con le attività di ricerca dell'Ateneo;

c) svolgere attività di ricerca di comune interesse nei settori scientifici, tecnologici e produttivi in cui le Parti operano, con l'obiettivo di sviluppare conoscenze di base, soluzioni applicative, metodologie, tecnologie e processi di carattere innovativo e di interesse industriale, con particolare riferimento alla progettazione e produzione di unità navali da diporto;

d) promuovere attività di trasferimento tecnologico, innovazione e valorizzazione dei risultati della ricerca, anche attraverso la collaborazione tra personale universitario, ricercatori, tecnici, studenti e personale di Tankoa S.p.A., prevedendo, ove opportuno, forme di scambio, affiancamento o collaborazione tra ricercatori, tecnici e professionalità aziendali, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti applicabili.

2. Il perseguimento delle suddette finalità potrà avvenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso:

a) l'attivazione di premi, borse di studio, tesi di laurea, tesi di dottorato, project work, seminari specialistici, testimonianze aziendali, visite presso sedi e stabilimenti aziendali, tirocini

curriculari ed extracurriculari e altre iniziative di orientamento formativo e professionale;

b) la collaborazione nell'ambito di dottorati di ricerca, dottorati industriali, corsi di master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento e/o riqualificazione professionale, iniziative di formazione continua e interventi diretti a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo professionale, nel rispetto della normativa vigente;

c) l'introduzione, nei percorsi formativi esistenti, di contenuti specialistici, ad esempio attraverso contributi seminariali, coerenti con le competenze richieste dal settore della nautica da diporto di alta gamma;

d) la partecipazione congiunta, anche con soggetti terzi, alla promozione, presentazione e realizzazione di programmi, progetti e iniziative nei settori della formazione, della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, in ambito nazionale, europeo e internazionale;

e) la stipula di contratti di ricerca, attraverso accordi attuativi aventi ad oggetto temi di comune interesse scientifico, tecnologico o industriale.

Art. 3 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

2. Referente per l'Università è il direttore pro tempore del Diparti-

mento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, prof. Michele Viviani

3. Referente per Tankoa S.p.A. è l'Amministratore Delegato, Ing. Vincenzo Poerio

4. I Referenti non hanno diritto ad alcuna remunerazione, restando rispettivamente a carico dell'Università e Tankoa S.p.A. ogni costo e spesa relativi agli stessi membri da ciascuna di esse designati.

Art. 4 – Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano a collaborare al fine di favorire il perseguimento delle finalità della presente Convenzione.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, funzioni e disponibilità organizzative, a promuovere e agevolare la realizzazione di iniziative congiunte in materia di formazione, orientamento, tirocini, tesi, alta formazione, reclutamento, ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico.

3. L'Università di Genova si impegna a favorire il coinvolgimento delle proprie strutture didattiche, scientifiche e amministrative competenti, nonché di docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, dottorandi, assegnisti, titolari di contratti di ricerca, di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca, studenti e laureati, nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti di Ateneo e dell'autonomia didattica, scientifica e organizzativa delle strutture interessate.

4. Tankoa S.p.A. si impegna a contribuire all'individuazione dei fabbisogni professionali, formativi, tecnologici e di innovazione di inte-

resse aziendale, nonché a favorire, ove possibile, il coinvolgimento di proprie competenze, professionalità, strutture, casi applicativi e contesti operativi nelle attività oggetto della presente Convenzione.

5. Le Parti si impegnano a individuare, per ciascuna specifica iniziativa, i rispettivi referenti e le modalità operative di svolgimento delle attività, anche mediante la stipula di appositi accordi attuativi (si veda Art.5).

Art. 5 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università e Tankoa S.p.A., finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa.

Art. 6 – Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 6 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa

verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 8 – Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Con-

venzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di Tankoa S.p.A. coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 10 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 11 – Sicurezza

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, viene stabilito che i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) sono individuati nei datori di lavoro della Tankoa e dell'Università, ove vengono svolte le attività oggetto della presente convenzione o per conto dei quali queste attività vengono svolte.

Art. 12 – Coperture assicurative

1. L'Università garantisce per tutta la durata del presente Accordo, idonea copertura assicurativa per il personale universitario e gli studenti convolti eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 5, nelle attività di cui al presente Accordo, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella forma cd. di "gestione per conto dello Stato", ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

2. L'Università garantisce altresì idonea copertura assicurativa, per il personale universitario e gli studenti convolti eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 5, nelle attività, per la responsabilità

civile verso terzi presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore, per eventuali danni arrecati a terzi dei quali l'Università degli Studi di Genova sia civilmente responsabile.

3. L'Università dà atto e si impegna a far sì che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 5, le attività oggetto del presente Accordo presso i locali e le sedi operative di Tankoa S.p.A. siano mantenuti in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. Tankoa S.p.A. garantisce di mantenere adeguate coperture assicurative (INAIL, Polizza RCT, Infortuni) ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali dell'Università.

4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui sopra con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il

trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione Quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

Art. 14 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 15 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 16 – Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 13 pagine. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a Tankoa S.p.a. il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Tankoa S.p.A.

L'amministratore Delegato

Ing. Vincenzo Poerio